SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2020.

Concessione della Bandiera di guerra al Gruppo di intervento speciale dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina la concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 846, recante «Assegnazione e concessione di Bandiere di guerra a reparti di nuova costituzione dell'Esercito»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 861, recante «Assegnazione e concessione della Bandiera di guerra a battaglioni dell'Arma dei carabinieri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Considerata l'opportunità di concedere la Bandiera di guerra al Gruppo d'intervento speciale dell'Arma dei carabinieri;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la Bandiera di guerra al Gruppo d'intervento speciale dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2020

MATTARELLA

GUERINI, *Ministro della difesa*

20A02412

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche ed integrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso così come integrato dall'art. 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.027 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 2019 e 24 febbraio 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40% con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 aprile 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, anche in deroga a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 aprile 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 aprile 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A02413

DECRETO 24 aprile 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 ottobre 2019 e scadenza 29 novembre 2021, tredicesima e quattordicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso così come integrato dall'art. 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.027 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 25 novembre, 23 dicembre 2019, 27 gennaio, 24 febbraio e 25 marzo 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero *coupon*» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 ottobre 2019 e scadenza 29 novembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* di CTZ con godimento 30 ottobre 2019 e scadenza 29 novembre 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 aprile 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». Saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, anche in deroga a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 aprile 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 2020, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 aprile 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2021, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2021.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A02414

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 10 marzo 2020.

Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento. (Decreto n. 175).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'art. 4, comma 177-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1, comma 160»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la Tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'Allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)* della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-*bis*, comma 2;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6, concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'Allegato 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, con il quale sono state ripartite in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le risorse di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole regioni;
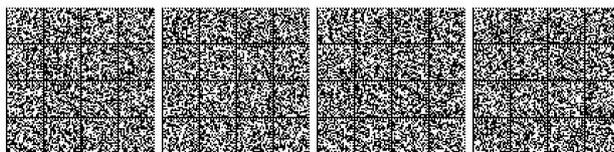
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che con nota del 17 dicembre 2019, protocollo n. 36713, è stata comunicata alle regioni la disponibilità, nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un importo complessivo pari ad euro 510.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, i cui piani dovevano essere inviati entro il 31 gennaio 2020;

Considerato che in tale nota è stato altresì comunicato l'importo massimo spettante a ciascuna regione, determinato sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e relativi alla medesima programmazione nazionale triennale, così come di seguito indicato:

ABRUZZO	Euro 16.583.403,29
BASILICATA	Euro 9.729.347,08
CALABRIA	Euro 27.761.299,90
CAMPANIA	Euro 51.314.283,50
EMILIA-ROMAGNA	Euro 32.525.556,31
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Euro 12.636.560,13
LAZIO	Euro 42.052.127,67
LIGURIA	Euro 11.357.954,74
LOMBARDIA	Euro 66.921.250,48
MARCHE	Euro 15.951.484,81
MOLISE	Euro 5.564.598,00
PIEMONTE	Euro 34.446.759,99
PUGLIA	Euro 33.906.846,45
SARDEGNA	Euro 17.536.160,73
SICILIA	Euro 47.110.861,59
TOSCANA	Euro 31.103.267,79
UMBRIA	Euro 11.325.372,23
VALLE D'AOSTA	Euro 2.734.562,88
VENETO	Euro 39.438.302,43
	Euro 510.000.000,00

Dato atto che entro il termine del 31 gennaio 2020 sono pervenuti i piani di interventi da parte delle singole regioni;

Considerato che per alcune regioni si è reso necessario richiedere chiarimenti in merito ai criteri di individuazione degli interventi inseriti all'interno dei piani proposti;

Dato atto che a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione sono stati considerati immediatamente ammissibili i piani di alcune regioni, mentre per altre si rende necessaria un'ulteriore istruttoria e, pertanto, al fine di garantire l'avvio delle procedure e dei finanziamenti per gli interventi delle regioni che risultano in regola, anche alla luce di quanto previsto in sede di intesa in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, occorre rinviare l'ammissione al finanziamento degli interventi delle regioni che richiedono un supplemento di istruttoria a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione;

Dato atto altresì, che anche per due enti locali di regioni, i cui piani di intervento vengono approvati con il presente decreto, si rende necessaria una ulteriore fase istruttoria al fine di valutare la congruità dei finanziamenti richiesti;

Dato atto che lo stanziamento complessivo pari ad euro 510.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8106, piano gestionale 2, come da richiesta di rimodulazione di cui alla nota del 27 dicembre 2019, protocollo n. 37212 della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

Vista la comunicazione di registrazione della predetta variazione da parte dell'ufficio centrale di bilancio competente in data 24 febbraio 2020;

Ritenuto quindi, possibile finanziare gli interventi, così come individuati dalle regioni nell'ambito della programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di rinviare a successivo decreto del Ministro dell'istruzione l'ammissione a finanziamento degli interventi e dei relativi enti locali delle regioni che richiedono un supplemento di istruttoria alla luce di quanto previsto in sede di intesa sancita nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018;

Ritenuto altresì, di rinviare a successivo decreto del Ministro dell'istruzione anche l'eventuale ammissione al finanziamento per i due enti locali di regioni, i cui piani di intervento vengono approvati con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse

1. L'importo complessivo di euro 510.000.000,00, assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi di edilizia scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, è suddiviso tra le regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella
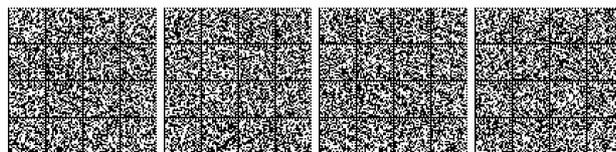
programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell'intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata, così come di seguito riportato:

ABRUZZO	Euro 16.583.403,29
BASILICATA	Euro 9.729.347,08
CALABRIA	Euro 27.761.299,90
CAMPANIA	Euro 51.314.283,50
EMILIA-ROMAGNA	Euro 32.525.556,31
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Euro 12.636.560,13
LAZIO	Euro 42.052.127,67
LIGURIA	Euro 11.357.954,74
LOMBARDIA	Euro 66.921.250,48
MARCHE	Euro 15.951.484,81
MOLISE	Euro 5.564.598,00
PIEMONTE	Euro 34.446.759,99
PUGLIA	Euro 33.906.846,45
SARDEGNA	Euro 17.536.160,73
SICILIA	Euro 47.110.861,59
TOSCANA	Euro 31.103.267,79
UMBRIA	Euro 11.325.372,23
VALLE D'AOSTA	Euro 2.734.562,88
VENETO	Euro 39.438.302,43
	Euro 510.000.000,00

2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari ad euro 420.907.035,62.

3. La somma residua pari ad euro 89.092.964,38 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 510.000.000,00 è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore dei piani di interventi delle regioni non autorizzate con il presente decreto, secondo quanto previsto in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, al fine di garantire un'ulteriore istruttoria e/o in favore di ulteriori enti locali nell'ambito dello stanziamento complessivo riconosciuto a ciascuna regione.

4. Le economie accertate a seguito di monitoraggio, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella disponibilità delle regioni di riferimento per essere assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

5. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8106, piano gestionale 2 dall'anno 2020 all'anno 2024, così come rimodulate a seguito della richiesta di cui alla nota della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del 27 dicembre 2019, protocollo n. 37212.

6. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

Individuazione interventi e termini di aggiudicazione

1. Gli enti locali di cui all'allegato elenco A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.

Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per i Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiun-

gimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 697

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile sul sito web del MIUR al seguente link https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-piano-2019.shtml

20A02450

DECRETO 10 marzo 2020.

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 1007 del 2017. (Decreto n. 174).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, disposizioni in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare

l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad euro 1.058.255.963,00 per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2018, n. 638, con il quale è stata prevista la proroga del termine per la richiesta delle anticipazioni dei finanziamenti da parte degli enti locali beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali ed è stato prorogato il termine di aggiudicazione da parte degli enti locali dal 19 agosto 2019 al 31 marzo 2020;

Dato atto che con decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato diviso in Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2020 le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che il capitolo di riferimento del presente finanziamento del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è l'8105, piani gestionali 8 e 9, come modificato rispetto all'originario cap. 7105, piani gestionali 8 e 9, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140;

Considerato che alcuni enti locali hanno richiesto e ottenuto di poter modificare il progetto da intervento di adeguamento sismico di un edificio esistente a nuova costruzione, in quanto soluzione tecnica più conveniente e in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza;

Dato atto che tali modifiche hanno determinato la necessità di rivedere le progettazioni e, quindi, tempi più lunghi di esecuzione, tali da non consentire il rispetto del termine previsto per la proposta di aggiudicazione fissato al 31 marzo 2020;

Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticità rappresentate dagli enti relativamente al rispetto del termine di aggiudicazione e della necessità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici ospitanti le istituzioni scolastiche, anche in considerazione delle anticipazioni già erogate, prorogare il termine per l'aggiudicazione degli interventi di cui trattasi dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la proposta di aggiudicazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, è prorogato al 31 ottobre 2020.

2. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, del presente del decreto comporta la decadenza dal contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 456

20A02456

DECRETO 30 marzo 2020.

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto n. 607 del 2017. (Decreto n. 191).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione italiana;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti della citata legge n. 107 del 2015;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-*bis*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6, concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'Allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 tra le regioni, nonché individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica degli elenchi di alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine, inizialmente fissato per il 13 maggio 2019 per l'aggiudicazione degli interventi da parte di province e città metropolitane, è stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale è stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione degli interventi da parte di province e città metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'università e della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell'infezione che, incidendo inevitabilmente sulle attività degli enti locali, non consentono il rispetto della scadenza del 31 marzo 2020 prevista per la proposta di aggiudicazione degli interventi finanziati con il sopracitato decreto n. 607 del 2017;

Dato atto che con nota del 12 marzo 2020, protocollo n. 4014, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia hanno manifestato, congiuntamente, la difficoltà da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di rispettare, tra gli altri, anche il termine del prossimo 31 marzo 2020 per l'aggiudicazione dei lavori di cui decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle relative misure restrittive adottate dal Governo sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto quindi, necessario, alla luce di quanto sopra esposto, prorogare il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607 dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

1. Per le ragioni espresse in premessa, il termine di scadenza per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, è prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo concesso con il sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

3. I termini e le modalità di erogazione del presente finanziamento restano i medesimi stabiliti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 30 marzo 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 911

20A02449

DECRETO 31 marzo 2020.

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui Bei 2018). (Decreto n. 188).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, in materia di accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
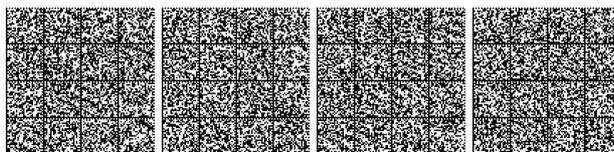
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l'art. 1, comma 160 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)* della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-*bis*, comma 2;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'art. 4, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi

urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo — da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla Programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 — dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonché autorizzati gli interventi di cui all'allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all'annualità 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si è proceduto a prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'università e della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell'epidemia che, incidendo inevitabilmente sulle attività degli enti locali, non consentono il rispetto delle scadenze fissate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960 e relative agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87;

Dato atto che con nota del 12 marzo 2020, prot. n. 4014, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) hanno manifestato, congiuntamente, la difficoltà da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di rispettare, tra gli altri, anche i termini fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle relative misure restrittive adottate dal Governo sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, prorogare ulteriormente i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 87 del 2019;
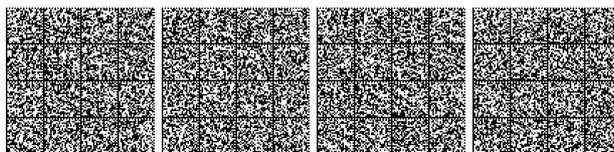
Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi

1. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono prorogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 837

20A02455

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 marzo 2020.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Ramacca (circondario di Caltagirone) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2014, n.212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2014, n. 261;
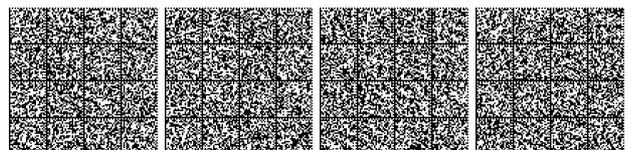
Visto, in particolare, l'art. 21-*bis* con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota del 6 dicembre 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Caltagirone, preso atto della dichiarazione di inagibilità dei locali adibiti all'attività giudiziaria disposta dall'ordinanza n. 46 del 5 dicembre 2019 a firma del responsabile dell'area «Gestione del Territorio» del Comune di Ramacca, ha richiesto l'adozione del provvedimento di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Ramacca ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012, tenuto conto di quanto rappresentato dall'ente responsabile per il mantenimento in merito ai tempi tecnici necessari per la messa in sicurezza delle strutture ed alla mancata disponibilità di ulteriori spazi idonei ad ospitare la sede giudiziaria;

Vista la nota del 13 gennaio 2020 con cui lo stesso Presidente ha richiesto al Sindaco del Comune di Ramacca di relazionare con urgenza in ordine alle iniziative assunte al fine di ripristinare la funzionalità dell'ufficio;

Vista la nota del 23 gennaio 2020 con cui il Sindaco del Comune di Ramacca, nel rappresentare la complessità ed onerosità degli interventi necessari, ha evidenziato l'impossibilità di stabilire tempi e modi per il ripristino della funzionalità dell'ufficio, chiedendo altresì di procedere allo sgombero dei locali adibiti a sede giudiziaria per consentire l'avvio dei lavori di ristrutturazione;

Vista la nota del 23 gennaio 2020 con cui il Presidente del Tribunale di Caltagirone, tenuto conto di quanto rappresentato dall'ente responsabile per il mantenimento della sede giudiziaria in merito a tempistiche e modalità degli interventi da realizzare e della contestuale richiesta di sgombero dei locali, ha nuovamente evidenziato la necessità procedere alla emanazione del provvedimento di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Ramacca;

Vista la nota del 29 gennaio 2020 con cui il Presidente della Corte di appello di Catania, nel condividere le valutazioni del Presidente del Tribunale di Caltagirone, ha espresso orientamento favorevole alla soppressione dell'ufficio del giudice di Ramacca;

Valutato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento alle strutture, alle dotazioni e ad ogni attività necessaria all'erogazione del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Ramacca dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Ramacca cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Caltagirone.

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2020

Il Ministro: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. 461

20A02433
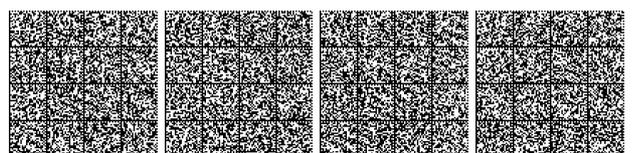
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» e sulla DOC «Colli Euganei».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, successivamente integrato e confermato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» ed alla DOC «Colli Euganei»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» e per la DOC «Colli Euganei»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» e per la DOC «Colli Euganei». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 4507 del 15 aprile 2020 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» e «Colli Euganei»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, successivamente integrato e confermato, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, con sede legale in Vò (PD) - piazzetta Martiri n. 10 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» e sulla DOC «Colli Euganei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02415

DECRETO 29 aprile 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici, grandinate e piogge persistenti, verificatisi dal 12 maggio al 2 giugno 2019 nelle Province di Potenza e Matera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti in particolare gli articoli 18 e 24 riguardanti rispettivamente il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici ed il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e succesive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il Programma di sviluppo regionale (PSR) 2014-2020 della Regione Basilicata versione 6.1 approvato dalla Commissione europea, ed in particolare la sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di cui alla lettera *b)*, comma 1 dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato che l'attivazione delle sopracitate sottomisure è subordinata al riconoscimento formale, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo agricolo interessato per la sottomisura 5.2;

Considerato che il MIPAAF, in quanto Autorità competente dello Stato membro per il riconoscimento formale di eccezionalità degli eventi ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, possiede i requisiti tecnico amministrativi per procedere al riconoscimento di eccezionalità degli eventi anche ai fini dell'attivazione delle misure di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da eventi eccezionali;
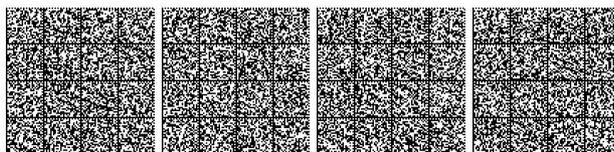
Vista la delibera n. 63 del 30 gennaio 2020 con la quale la Regione Basilicata chiede il riconoscimento formale di eccezionalità delle grandinate e piogge persistenti dal 12 maggio al 2 giugno 2019 nelle Province di Potenza e Matera ai fini dell'attivazione della sottomisura 5.2 del proprio PSR;

Vista la relazione tecnica allegata alla citata delibera di giunta regionale dalla quale risulta che le grandinate le piogge persistenti dal 12 maggio al 2 giugno 2019 hanno provocato danni superiori al 30% del potenziale produttivo agricolo, riferito alla produzione lorda vendibile del territorio interessato;

Ritenuto che sussistono gli elementi per dichiarare l'eccezionalità dell'evento;

Decreta:

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate e piogge persistenti dal 12 maggio al 2 giugno 2019 che hanno colpito i seguenti territori causando danni al potenziale produttivo agricolo:

Provincia di Potenza nei territori dei Comuni di Marsico Nuovo, Moliterno e Senise;

Provincia di Matera nei territori di Bernalda, Colobraro, Craco, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico e Tursi, per i danni causati al potenziale produttivo agricolo.

2. Il presente provvedimento rappresenta il riconoscimento formale di eccezionalità dell'evento di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per l'attivazione da parte della Regione Basilicata della sottomisura 5.2 del proprio programma di sviluppo rurale 2014/2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02454

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2020.

Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020, che individua le attività del commercio al dettaglio non sospese nonché le prescrizioni in materia di attività dei servizi di ristorazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *jj)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ai sensi del quale «gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze» nonché l'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, ai sensi del quale «l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Vista la «Classificazione delle attività economiche ateco 2007», adottata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT e consultabile all'indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888;

Considerata la necessità di modificare gli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 al fine di anticipare la ripresa di alcune attività commerciali e produttive;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
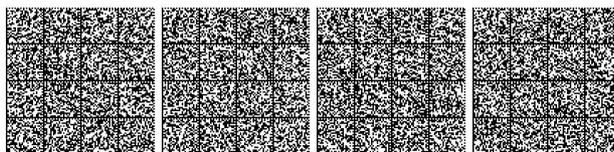
Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020

1. L'elenco di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 è modificato con l'inserimento delle seguenti voci: «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori».

2. L'elenco di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 è modificato con l'inserimento della seguente voce: «Servizi di tolettatura degli animali da compagnia».

3. L'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 è modificato con l'inserimento dei seguenti codici:

77.12	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

Art. 2.

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 342

20A02526

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxsynia»

Con la determina n. aRM - 75/2020 - 2600 del 27 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OXSYNIA;

confezione: A.I.C. n. 045031818;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 045031806;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 10×10 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera;

confezione: A.I.C. n. 045031794;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031782;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031770;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031768;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031756;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031743;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031731;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031729;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031717;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031705;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031693;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 10×10 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera;

confezione: A.I.C. n. 045031681;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031679;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031667;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031655;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031642;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031630;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031616;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031604;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031592;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031554;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031541;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031628;

descrizione: «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031580;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 045031578;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 10×10 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera;

confezione: A.I.C. n. 045031566;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031539;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031527;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031515;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031491;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031489;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031477;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031503;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031465;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10×10 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera;

confezione: A.I.C. n. 045031453;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031440;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031438;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031426;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031402;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031390;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031388;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031414;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031376;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031364;

descrizione: «15 mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031352;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 045031337;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031325;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031313;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031349;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 10×10 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera;

confezione: A.I.C. n. 045031301;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031299;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031287;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031263;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031251;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031248;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031275;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031236;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 045031224;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10×10 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera;

confezione: A.I.C. n. 045031212;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031200;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031198;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031186;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031174;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031162;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031150;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031147;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031135;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031123;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031111;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 10×10 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera;

confezione: A.I.C. n. 045031109;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031097;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031085;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031073;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031061;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031059;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031046;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031034;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031022;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 045031010;

descrizione: «2,5 mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02451

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n.10/2020 del 21 gennaio 2020

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da due pagine, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: CITROOTICATAL, NATRUM PIRUVICUM SOL OTI, ACIDO CITRICO SOL, ACIDO DL MALICO SOL, ATODEXINE, GRAPHITES OTI COMPOSTO, ACIDO FUMARICO SOL, BELLADONNA OTI COMPOSTO.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è O.T.I. S.r.l. Officine terapie innovative con sede legale e domicilio fiscale in S.S. Tiburtina Valeria km 69,300 - 67061 Carsoli (AQ).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
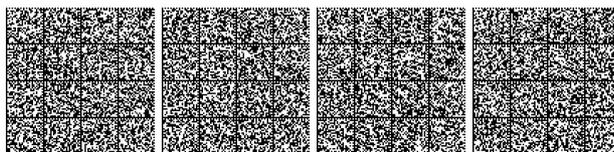
TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 10 /2020 DEL 21/1/2020

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11369	CITROOTICATAL	047330016	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	ACIDUM SUCCINICUM 4 CH ACIDUM ALFACHETOGLUTARICUM 4 CH ACIDUM CIS ACONITUM 4 CH ACIDUM CITRICUM 4 CH ACIDUM MALICUM 4 CH ACIDUM FUMARICUM 4 CH MAGNESIA PHOSPHORICA 4 CH NATRUM OXALACETICUM 4 CH NATRUM PIRUVICUM 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12095	NATRUM PIRUVICUM SOL OTI	046813010	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	NATRUM PIRUVICUM 30 DH NATRUM PIRUVICUM 200 DH NATRUM PIRUVICUM 200K	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12407	ACIDO CITRICO SOL	047359017	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	ACIDUM CITRICUM 30 DH ACIDUM CITRICUM 200 DH ACIDUM CITRICUM 200K	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12439	ACIDO DL MALICO SOL	047319013	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	MALICUM ACIDUM 30 DH MALICUM ACIDUM 200 DH MALICUM ACIDUM 200K	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12749	ATODEXINE	047559012	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	CORTISONE ACETATO 18 CH PULSATILLA 6 CH SULFUR 8 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12749	ATODEXINE	047559024	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	CORTISONE ACETATO 18 CH PULSATILLA 6 CH SULFUR 8 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12753	GRAPHITES OTI COMPOSTO	048356012	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM 10 CH CALCAREA CARBONICA OSTREARUM 30 CH CALCAREA CARBONICA OSTREARUM 200 CH GRAPHITES 10 CH GRAPHITES 30 CH GRAPHITES 200 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12753	GRAPHITES OTI COMPOSTO	048356024	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	CALCAREA CARBONICA OSTREARUM 10 CH CALCAREA CARBONICA OSTREARUM 30 CH CALCAREA CARBONICA OSTREARUM 200 CH GRAPHITES 10 CH GRAPHITES 30 CH GRAPHITES 200 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12761	ACIDO FUMARICO SOL	047481015	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	ACIDUM FUMARICUM 30 DH ACIDUM FUMARICUM 200 DH ACIDUM FUMARICUM 200K	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13047	BELLADONNA OTI COMPOSTO	047347012	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	BELLADONNA 200 CH BELLADONNA 1000 CH BELLADONNA 10 CH BELLADONNA 30 CH BELLADONNA 4 CH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 30 CH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 10 CH ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 200 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

20A02452
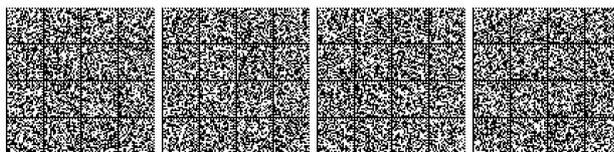
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 9/2020 del 21 gennaio 2020

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i segúenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da sette pagine, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: EUGENIA JAMBOSA, PHYTOLACCA DECANDRA.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratorio Sodini S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via di Meleto n. 2 int. 6A-8, Greve in Chianti 50027 - Firenze.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmaco vigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a va.iutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 9 /2020 DEL 21/1/2020

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307019	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307021	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307033	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307045	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307058	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307060	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307072	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307084	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307096	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307108	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307110	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307122	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307134	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307146	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307159	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307161	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307173	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307185	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307197	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307209	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307211	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307223	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307235	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307247	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307250	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307262	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307274	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307286	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307298	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307300	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307312	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307324	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307336	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307348	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307351	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
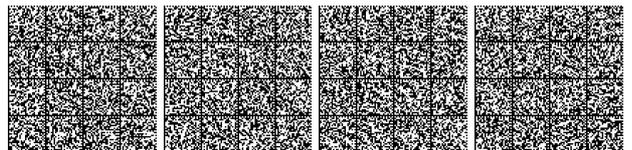
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307363	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307375	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307387	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307399	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307401	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307413	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307425	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307437	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307449	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307452	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307464	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307476	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307488	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307490	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307502	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307514	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307526	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307538	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307540	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307553	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307565	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12771	EUGENIA JAMBOSA	048307577	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	EUGENIA JAMBOSA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223010	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223022	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223034	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223046	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223059	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223061	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223073	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223085	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223097	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223109	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223111	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223123	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223135	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223147	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223150	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223162	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223174	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223186	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223198	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223200	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223212	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223224	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223236	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223248	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223251	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223263	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223275	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223287	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223299	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223301	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223313	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223325	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
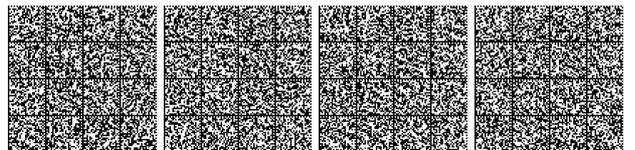
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223337	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223349	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223352	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223364	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223376	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223388	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223390	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223402	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223414	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223426	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223438	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223440	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223453	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223465	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223477	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223489	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223491	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223503	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223515	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223527	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223539	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223541	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223554	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223566	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13153	PHYTOLACCA DECANDRA	048223578	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	PHYTOLACCA DECANDRA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

20A02453

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-115) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
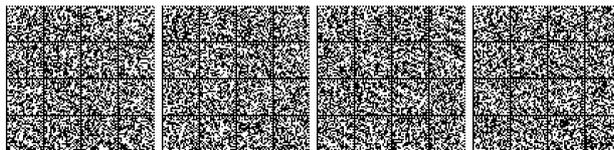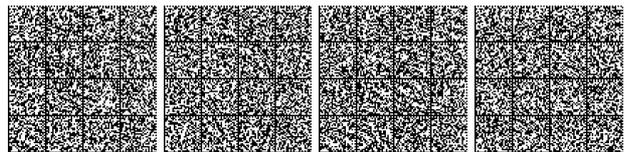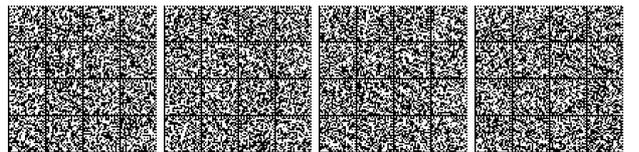
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
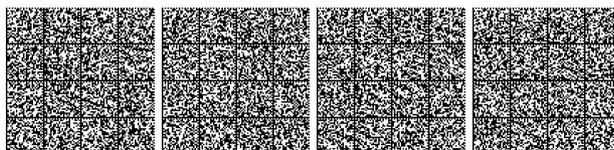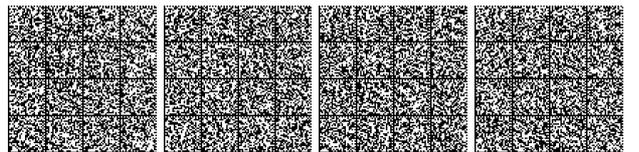
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.